

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3782 del 25/07/2022
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - VULCAFLEX SpA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA DE GASPERI N. 2 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA MADONNA DI GENOVA N. 49 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ISTALLAZIONE IPPC DI TRATTAMENTO DI SUPERFICI CON L'UTILIZZO DI SOLVENTI ORGANICI (PUNTO 6.7 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3968 del 22/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno venticinque LUGLIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **VULCAFLEX SpA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA DE GASPERI N. 2 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA MADONNA DI GENOVA N. 49 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ISTALLAZIONE IPPC DI TRATTAMENTO DI SUPERFICI CON L'UTILIZZO DI SOLVENTI ORGANICI (PUNTO 6.7 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto Vulcaflex SPA, avente con sede legale in Comune di Cotignola, via De Gasperi n. 2 (C.F./P.IVA. 00080690399) risulta titolare, nella persona del suo legale rappresentante, del provvedimento n. 2501 del 15/07/2011, relativo all'installazione IPPC sita in via Madonna di Genova n. 49, Comune di Cotignola; in tale provvedimento di modifica non sostanziale è stato ricompreso e sostituito il provvedimento iniziale n. 1006 del 24/03/2010, mantenendone inalterata la scadenza;
- il provvedimento n. 2501/2011 è stato successivamente modificato ed aggiornato con i provvedimenti n. 6680 del 14/12/2017, n. 4214 del 20/08/2018, n. 4028 del 03/09/2019, n. 5713 del 25/11/2020, n. 5183 del 18/10/2021 e n. 171 del 18/01/2022, per la prosecuzione dell'attività svolta nel sito IPPC di via Madonna di Genova 49 in Comune di Cotignola;

RICHIAMATE in particolare:

- la Determina Dirigenziale n. 2021-5183 del 18/10/2021 con la quale è stata aggiornata l'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2501/2011 e smi per modifica non sostanziale e, in particolare, per l'installazione di un nuovo punto di emissione (E45) afferente a due macchine perforatrici nel processo di goffatura e per la realizzazione di un laboratorio di prova per materiale ecosostenibile, con installazione di un nuovo punto di emissione (E46) – cappa di laboratorio;
- la Determina Dirigenziale n. 171 del 18/01/2022 con la quale è stata aggiornata l'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2501/2011 e smi prorogando di un anno il termine fissato per la messa in esercizio e la messa a regime dei punti di emissione in atmosfera E45 ed E46. In particolare la suddetta determina stabilisce le seguenti tempistiche:
 - Macchina perforatrice n. 1 (E45) – messa in esercizio entro il 15/07/2022 e messa a regime entro il 15/01/2023;
 - Macchina perforatrice n. 2 (E45) – messa in esercizio entro il 31/10/2023 e messa a regime entro il 31/12/2023.
 - Cappa Laboratorio (E46) – messa in esercizio entro il 31/10/2023 e messa a regime entro il 31/12/2023;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 2501 del 15/07/2011 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 11/07/2022 (ns. PG/2022/115953 del 13/07/2022), riguardante una nuova richiesta di proroga temporale di un anno per la messa in esercizio e la messa a regime dei punti di emissione in atmosfera E45 ed E46, a causa del perdurare della congiuntura economica sfavorevole e della contrazione dei mercati internazionali, con conseguente riprogrammazione dei progetti di investimento e sviluppo;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004* e s.m.i. recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RITENUTO di accogliere l'istanza avanzata dal gestore, in ragione delle motivazioni addotte nell'argomentare la proroga temporale richiesta per l'adempimento suddetto, per cui occorre procedere in tal senso all'aggiornamento dell'AIA per le parti interessate;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e s.m.i. che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che comportando la revisione di prescrizione contenuta nell'AIA, si concorda nel qualificare la proroga temporale richiesta dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione/interruzione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare la modifica proposta relativamente a quanto illustrato nella documentazione allegata alla comunicazione presentata con PG/2022/115953 del 13/07/2022 da **Vulcaflex SPA (C.F./P.IVA. 00080690399)** con sede legale in Comune di Cotignola, via De Gasperi n. 2, e installazione IPPC sita in Comune di Cotignola, Via Madonna di Genova n. 49, brevemente esposta in premessa, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento n. 2501 del 15/07/2011 e smi;
- 2) Di prendere atto di quanto descritto nella comunicazione di modifica non sostanziale (PG/2022/115953 del 13/07/2022) per la proroga temporale di un anno del termine fissato per la messa in esercizio e per la messa a regime dei punti di emissione E45 e E46 secondo le tempistiche di seguito indicate:
 - **Macchina perforatrice n. 1 (E45) – messa in esercizio entro il 15/07/2023 e messa a regime entro il 15/01/2024;**
 - **Macchina perforatrice n. 2 (E45) – messa in esercizio entro il 31/10/2024 e messa a regime entro il 31/12/2024.**
 - **Cappa Laboratorio (E46) – messa in esercizio entro il 31/10/2024 e messa a regime entro il 31/12/2024.**
- 3) Di aggiornare, con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi e della L.R. n. 21/2004 e smi, alla ditta Vulcaflex SPA (C.F./P.IVA. 00080690399), nella persona del suo gestore, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 2501 del 15/07/2011 e smi, a seguito della comunicazione di modifica non sostanziale PG/2022/115953 del 13/07/2022, per la prosecuzione e lo svolgimento delle attività IPPC esistente di trattamento di superfici con utilizzo di solventi organici (punto 6.7 All. VIII Parte Seconda del Dlgs n.152/2006 e smi) le **tempistiche per la messa in esercizio e la messa a regime dei punti di emissione E45 e E46 sopra indicate, nel rispetto delle modalità già espresse in AIA di cui al provvedimento n. 2501/2011 e smi;**
- 4) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2501 del 15/07/2011 e smi;
- 5) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cotignola e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 6) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
(ERMANNÒ ERRANI)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.